



REGIONE SICILIANA  
COMUNE DI MONTALLEGRO  
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

**ORDINANZA SINDACALE N° 8  
del 04 Aprile 2022**

**Ordinanza di Proroga Ricovero per Trattamento Sanitario Obbligatorio**

**IL SINDACO**

**Premesso** che con propria ordinanza n° 4 del 22.03.2022 si disponeva l'immediato ricovero con trattamento sanitario obbligatorio, in condizioni di degenza ospedaliera presso l'Ospedale Giovanni Paolo II° di Sciacca del Signor OMISSIS a OMISSIS il OMISSIS;

**Premesso** che con propria ordinanza n° 6 del 28.03.2022 si disponeva il proseguimento di giorni 7 ( sette ) del ricovero con trattamento sanitario obbligatorio, in condizioni di degenza ospedaliera presso l'Ospedale Giovanni Paolo II° di Sciacca del Signor OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS;

**Dato atto** che con nota assunta al protocollo dell'ente n° 2195 del 04.04.2022, con la quale il Responsabile del Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura, del Dipartimento Salute Mentale di Sciacca, ha formulato richiesta di proroga del T.S.O., per ulteriori 7 ( sette ) giorni, nei confronti del suddetto infermo, stante la seguente diagnosi: " PSICOSI SCOMPENSATA", ai sensi dell'art.35 della legge 23 Dicembre 1978 N. 833;

**Preso atto** che dalla stessa relazione risultano esserci i presupposti di cui all'art. 35 della succitata legge;

**Visto** il provvedimento regionale con il quale, ai sensi dell'art.6, terzo comma, della legge 13 maggio 1978, n. 180, sono stati individuati gli ospedali generali nei quali sono stati istituiti specifici servizi psichiatrici di diagnosi e cura;

**Ritenuta**, pertanto sufficientemente documentata la proposta e di dovere conseguentemente disporre la proroga della propria ordinanza n° 6 del 28.03.2022, per il proseguo del ricovero ospedaliero dell'infermo;

**Visti** gli articoli 1 e 2 della Legge 13 Maggio 1978, n. 180 e la legge 833/1978;

**Nella** qualifica di Autorità Sanitaria Locale

**ORDINA**

La proroga, di ulteriori 7 ( sette ) giorni, in attesa di diversa disposizione medica, del trattamento sanitario obbligatorio disposto con propria ordinanza n° 6 del 28.03.2022, per il proseguimento dei trattamenti sanitari obbligatori nei confronti del sign OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS e residente in Via Primo Maggio n° 7, già ricoverato presso Dipartimento Salute Mentale dell'Ospedale Giovanni Paolo II° di Sciacca,

**DISPONE**

- che la presente ordinanza ai sensi dell'art. 35 primo comma della legge 23 Dicembre 1978 n. 833, corredata dalla proposta medica convalidata e richiamata in premessa, deve essere immediatamente notificata a cura del personale della Polizia Municipale al Giudice Tutelare presso il Tribunale di Agrigento;
- contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo ( legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ( in Sicilia al Presidente della Regione), da proporre entro 120 giorni dalla notificazione ( D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199)

Montallegro li 04/04/2022

IL SINDACO  
*Giovanni Cirillo*

